

**Sentenza:** n. 391 del 28 novembre 2008

**Materia:** turismo

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** articoli 3, 41 e 120 della Costituzione

**Ricorrente:** Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce

**Oggetto:** articolo 47, comma 2, legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n.3 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999)

**Esito:** illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 47, comma 2, legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n.3 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999)

**Estensore nota:** Caterina Orione

La sezione di Lecce del TAR della Puglia solleva questione di illegittimità costituzionale dell' articolo 47, comma 2, legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n.3 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999).

La disposizione, abrogata peraltro dall'articolo 56 della legge regionale 6 maggio 1998, n14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e bilancio pluriennale 1998/2000, subordina l'accesso agli incentivi per strutture turistico-ricettive e congressuali alla compresenza nel territorio regionale delle sedi legale e amministrativa, oltreché della sede operativa. Il giudizio era stato promosso da un imprenditore a cui era stato negato l'accesso alla graduatoria finale per ottenere il contributo previsto in ragione della mancanza dei requisiti suddetti.

Il giudice a quo ritiene la disposizione abrogata applicabile ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza, e quindi la rilevanza della questione e per quanto attiene alla non manifesta infondatezza, considera che la richiesta compresenza dei tre requisiti relativi alla attività imprenditoriale, appalesi una sostanziale violazione dei principi di eguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Tale condizione, secondo il rimettente, sostanzia di fatto delle *"barriere protezionistiche di natura territoriale"* che non trovano rispondenza nella finalità intrinseca connaturata ai finanziamenti pubblici incentivanti attività imprenditoriali, di favorire lo sviluppo sociale ed economico di un determinato territorio, in quanto per il raggiungimento di tale obiettivo appare sufficiente la presenza della sola sede operativa dell'impresa beneficiaria.

La Corte costituzionale valuta fondata la questione sollevata dal TAR pugliese, così come dallo stesso prospettata, richiama la propria giurisprudenza (sentenza n. 207 del 2001) secondo la quale non è consentito al legislatore regionale discriminare le imprese sulla base di una localizzazione territoriale, in quanto questo configura non solo una violazione del principio di eguaglianza posto

dall'articolo 3 della Costituzione, ma altresì di quelli posti dagli articoli 41 e 120 della Costituzione in tema di iniziativa economica e di libera circolazione e conseguentemente dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui essa impone all'imprenditore che voglia beneficiare della contribuzione pubblica la presenza sul territorio della sede legale ed anche di quella amministrativa, oltre a quella operativa